



COMUNE DI OSIMO

ORDINANZA SINDACALE DI RIAPERTURA, DELLE SCUOLE E RELATIVE PALESTRE SCOLASTICHE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E STRUTTURE SOCIALI.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della protezione civile” che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l’art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l’art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni” e al comma 2 lett. f) che “i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede all’art. 3 comma 2 che il Comune “è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” e al comma 5 che i Comuni e le Province “sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

DATO ATTO che a seguito dell’emergenza maltempo del 18/09/2024 è stato aperto il Centro Operativo Comunale al fine di gestire eventuali criticità nel territorio;

TENUTO CONTO del messaggio di allertamento n. 67 del 02.10.2024 emesso dalla Regione Marche Direzione Protezione civile e sicurezza del Territorio, valido dalle ore 00:00 del 03/10/2024 alle ore 00:00 del 04/10/2024 che prevedeva una allerta meteo per criticità di grado arancione idrogeologica;

DATTO ATTO che in data 02/10/2024 prot.n. 34269 è stata emessa l’Ordinanza Sindacale quale “chiusura tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sul territorio comunale, dei cimiteri comunali, impianti sportivi e strutture sociali ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/200 ss.mm.ii. ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità”

DATO ATTO che le previsioni meteo sono in notevole miglioramento su tutto il territorio per il giorno 03/10/2024 e che attualmente non vi sono rilevanti criticità per la viabilità nelle strade urbane ed extraurbane;

Per quanto sopra espresso e motivato



COMUNE DI OSIMO

ORDINA

dalle ore 16,00 del giorno 03/10/2024, la riapertura:

1. delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino alle scuole secondarie, nidi d'infanzia inclusi ma la sospensione delle attività didattiche;
2. di tutti gli impianti sportivi e delle palestre scolastiche e relative attività sportive;
3. dei centri diurni per disabili;
4. dei servizi di assistenza domiciliare;
5. dei centri sociali pubblici di natura non residenziale;
6. delle piste ciclabili
7. dei parchi e giardini pubblici non recintati

Che la presente Ordinanza venga notificata:

- Istituto comprensivo F.lli Trillini anic84400v@pec.istruzione.it
- Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare anic842007@pec.istruzione.it
- Istituto comprensivo Bruno da Osimo anic843003@pec.istruzione.it
- Scuola Maria Mosca – Via Adriatica n. 90 Osimo (AN)
- A.S.S.O Azienda Speciale Servizi Osimo a.s.s.o.srl@pec.it
- Osimo Servizi s.p.a. osimoservizispa@legalmail.it
- Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
- Direzione Conerobus pec: conerobus.pec@legalmail.it
- Prefettura di Ancona pec: protocollo.prefan@pec.interno.it
- Commissariato di Polizia di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Osimo: tan23061@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco pec: com.salaop.ancona@cert.vigilfuoco.it
- Ufficio Scolastico Regionale per le Marche pec: drma@postacert.istruzione.it
- Protezione Civile Regionale: regione.marche.protciv@emarche.it

Che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;

RACCOMANDA

ALL'INTERA POPOLAZIONE DI LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI ALL'ESTERNO DURANTE L'EMERGENZA METEOROLOGICA ESCLUSIVAMENTE PER QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIO;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro



COMUNE DI OSIMO

60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Osimo 03/10/2024

IL SINDACO DEL COMUNE DI OSIMO
Sig. Francesco Pirani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.